

CRISI D'IMPRESA

Concordato in bianco

di **EVOLUTION**



La disciplina del concordato in bianco è contenuta nell'articolo 161 L.F. ed è stata introdotta nella Legge fallimentare tramite il D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 134/2012, traendo ispirazione dalla procedura di Reorganization del Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense. Successivamente, il D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013, lo ha significativamente modificato.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Crisi d'impresa”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le regole previste dalla Legge 134/2012 per accedere al concordato in bianco.

La Legge 134/2012 ha previsto l'introduzione di una fattispecie di concordato definita “concordato in bianco”.

I **presupposti** per accedere a tale istituto sono gli stessi di quelli previsti per il **concordato preventivo**:

- **presupposto oggettivo?** rappresentato dallo stato di crisi dell'imprenditore (lo stato di crisi comprende anche lo stato di insolvenza);
- **presupposto soggettivo?** per poter accedere alla procedura, l'imprenditore deve essere fallibile e dunque possedere i requisiti di cui all'[articolo 1 L.F.](#) (“imprese soggette al fallimento e concordato preventivo”).

Tra i soggetti coinvolti per la realizzazione della procedura vengono distinti:

- il **Tribunale** competente rappresentato da quello in cui l'impresa ha la sua sede principale ([articolo 161 L.F.](#)). Tale organo si occupa di:

1. decidere in merito all'ammissione alla procedura e l'omologazione;
 2. valutare le situazioni sottoposte alla sua attenzione dal pre-commissario giudiziale;
 3. autorizzare il debitore al compimento di determinati atti di straordinaria amministrazione, a contrarre finanziamenti, a pagare debiti anteriori e a sciogliere o sospendere i contratti in corso.
- il **pre-commissario giudiziale**, il quale viene nominato (non obbligatoriamente) dal Tribunale, ha funzioni di vigilanza e controllo sull'attività del debitore, tra queste:
 1. controlla le scritture contabili messe a disposizione dal debitore;
 2. verifica che il debitore non abbia eseguito azioni di straordinaria amministrazione o non abbia contratto finanziamenti nel corso della procedura senza l'autorizzazione del Tribunale;
 3. supervisiona il debitore nel corretto adempimento degli obblighi informativi.
 - l'**attestatore** è un professionista designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'[**articolo 67 comma 3, lettera d\), L.F.**](#)

Con il ricorso, sottoscritto dal debitore o dal rappresentante legale (nel caso in cui si tratti di una società), l'imprenditore chiede di accedere al concordato preventivo con riserva.

In esso il debitore dovrà:

- indicare i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione al concordato;
- dichiarare di non aver presentato, nei due anni precedenti, analogo ricorso il cui esito sia risultato infruttuoso;
- fornire (preferibilmente) cenni storici riguardo l'impresa e le cause che hanno determinato il dissesto.

Unitamente al ricorso, il debitore deve allegare i **bilanci approvati degli ultimi tre esercizi**, **l'elenco nominativo dei creditori** con l'indicazione dei rispettivi crediti e per le società, il **verbale di delibera dell'organo** che decide di presentare la domanda (redatto dal notaio).

A questo punto il **Tribunale**, una volta accertata la propria competenza, provvederà a **verificare**, innanzitutto che il debitore possieda i **requisiti** per accedere alla procedura e che il debitore nei due anni precedenti non abbia già presentato una domanda di concordato con riserva con esito infruttuoso, inoltre anche che la domanda presentata dalla società sia stata **deliberata** correttamente dall'organo amministrativo o dai soci in assemblea e che al ricorso siano stati **allegati** tutti i documenti.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Colloquio con Valerio Sestini / Incontro